

LINEE GUIDA ex art. 63 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA GIUSTIZIA
RIPARATIVA

PREMESSA

L'entrata in vigore della nuova disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67 d.lgs. n. 150/2022) rende opportuna l'adozione di prassi condivise fra Magistratura, Avvocatura e i Centri di giustizia riparativa individuati ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n. 150/2022¹.

In particolare, nelle presenti linee guida vengono individuate le modalità operative, differenziandole a seconda della fase del procedimento (cognizione o esecuzione), nonché le modalità di comunicazione da utilizzare nella pratica.

Il gruppo di lavoro si impegna sin d'ora ad organizzare riunioni almeno semestrali per aggiornare ed integrare il presente schema operativo elaborato con il contributo concorde della Corte di Appello, della Procura Generale presso la Corte di Appello, del Tribunale Ordinario di Torino, del Tribunale di Sorveglianza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino,

¹ Qui le fonti principali di riferimento:

- d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, Titolo IV "Disciplina organica della giustizia riparativa" (artt. 42-67)
- come modificato dal d.lgs. 19 marzo 2024 n. 31 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021 n. 134"
- legge delega 27 settembre 2021 n. 134 (art. 1 comma 18).

Fonti richiamate dalla legge delega e dalla relazione illustrativa:

- Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla giustizia riparativa in materia penale, Rec. (2018) 8, IV, 22;
- Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri no. R (99) 19 in materia di mediazione penale;
- Risoluzione 12/2002 ECOSOC *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

dell'Ordine degli Avvocati di Torino e della Camera penale di Torino e con la partecipazione dei Centri di Giustizia Riparativa di Torino e di Novara, individuati all'esito delle procedure previste come da comunicazioni del Ministero della Giustizia².

I riferimenti relativi ai Centri di Giustizia Riparativa (di seguito "Centri GR") e le indicazioni sul criterio di ripartizione degli invii, si trovano nell'ultimo paragrafo delle presenti linee guida.

Alle presenti linee guida sono allegati tracce di provvedimenti di invio al programma di giustizia riparativa.

Le specificità relative all'accesso alla Giustizia Riparativa da parte dei soggetti condannati con sentenza irrevocabile sono trattate in uno specifico capitolo che chiude le presenti linee guida.

ACCESSIBILITÀ

La Giustizia Riparativa è fondata sulla libera, informata, consensuale, attiva e volontaria partecipazione degli interessati alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto con l'aiuto di un terzo (il mediatore), sulla confidenzialità e riservatezza³ dei programmi e dei percorsi, sull'equi-

² Ministero della Giustizia, Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/dgmc_direzione_giustizia_minorile_riparativa#

³ Si rammenta la sanzione processuale dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni e informazioni rese nel corso dei programmi di giustizia riparativa, nonché delle intercettazioni e dei sequestri (artt. 51 e 52 d.lgs. n. 150/2022, salve le eccezioni ivi specificatamente previste).

prossimità del mediatore, nonché sulla gratuità dell'intervento (artt. 43, 47, 50, 51 e 52 d.lgs. n. 150/2022).

Essa ha natura di giustizia complementare.

L'accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere consentito in qualsiasi fase del giudizio, dalle indagini preliminari alla fase dell'esecuzione, finanche dopo l'esecuzione della pena o in caso di proscioglimento.

L'accesso deve essere, inoltre, consentito per qualsiasi tipo di reato, senza distinzione alcuna, a prescindere dal fatto che sia individuabile in concreto una “*vittima*” dello stesso ovvero che manchi il consenso all'invio della vittima individuata (dovendosi demandare al mediatore la scelta del programma di giustizia riparativa idoneo rispetto al caso concreto ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 150/2022).

Deve essere assicurata l'assoluta gratuità del percorso.

INFORMAZIONE

I firmatari delle presenti linee guida si impegnano affinché sia data tempestiva esecuzione agli oneri di informazione previsti dalla legge.

In particolare, l'informazione deve essere inserita nei seguenti atti:

PM:

- informazione di garanzia, diretta all'indagato ex art. 369 c.p.p.;
- avviso alla persona offesa ex art. 90-*bis*, lett. p-*bis*) e p-*ter*), c.p.p.;
- avviso alla vittima del reato ex art. 90-*bis*.1 c.p.p.;
- informazioni date dalla p.g. all'atto dell'arresto o del fermo ex art. 386 c.p.p.;
- richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato ex art. 408 c.p.p.;

- altri casi di richiesta di archiviazione ex art. 411 c.p.p.;
- avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.;
- decreto di citazione diretta a giudizio ex art. 552 c.p.p.;
- decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del GIP o se ha confessato nei 30 giorni da iscrizione della notizia di reato (art. 450 c.p.p.);
- nell'ordine di esecuzione delle pene detentive ex art. 656 c.p.p.;
- nell'ordine di esecuzione delle pene pecuniarie ex art. 660 c.p.p.

GIP/GUP:

- negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare⁴;
- in caso di fissazione udienza ex art. 409, comma 2, c.p.p.⁵;
- nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ex art. 419 c.p.p.⁶;
- nel decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p.⁷;
- nel decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p. in caso di patteggiamento in caso di indagini⁸;
- nel decreto di giudizio immediato ex art. 456 c.p.p.;
- nel decreto penale di condanna⁹.

Inoltre, nella sospensione del procedimento con messa alla prova il programma di trattamento potrà contenere l'indicazione delle *“condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa e lo svolgimento di programmi di giustizia riparativa”* (art. 464-bis, comma 4 lett. c), c.p.p.)¹⁰.

⁴ Art. 293. Adempimenti esecutivi. 1-bis) *“della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*

⁵ Occorre dare avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa.

⁶ Nell'avviso è indicata anche l'informazione all'imputato e alla persona offesa dal reato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

⁷ *“L'avviso all'imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*.

⁸ *“Nel decreto di fissazione dell'udienza è indicata l'informazione alla persona sottoposta alle indagini della facoltà di accedere al programma di giustizia riparativa”*.

⁹ Art. 460, lett. h-bis), c.p.p. *“l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa”*.

¹⁰ **resta ferma la volontarietà dell'accesso al programma di GR L'esito negativo del percorso di GR non pregiudica la valutazione positiva della MAP.**

L'avviso deve essere contenuto anche negli atti preliminari al giudizio di appello (art. 601 c.p.p.).

L'informazione deve essere assicurata in una lingua conosciuta dal destinatario (anche garantendo la presenza di un interprete gratuito che lo assista nel percorso ex art. 49 d.lgs. n.150/2022).

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Ai programmi di Giustizia Riparativa sono ammessi a partecipare la persona indicata come autore dell'offesa, la vittima¹¹, i loro familiari, altri soggetti appartenenti alla comunità o terzi comunque interessati ¹².

Sono riservati alla competenza del Centro GR:

- l'acquisizione del consenso dei partecipanti all'avvio del programma¹³;
- la scelta e la gestione del programma¹⁴, con i contenuti previsti dall'art. 53 d.lgs 150/2022 .

L'invio ai programmi di giustizia riparativa è disposto dall'Autorità Giudiziaria¹⁵.

Ascolto delle parti e vaglio di ammissibilità ex art. 129-bis c.p.p.

11 Le dizioni generiche sono volute dal d.lgs. n. 150/2022 (cfr. art. 45).

12 Artt. 42 e 45 d.lgs. n. 150/2022. A titolo esemplificativo, sono terzi interessati i famigliari della vittima o della persona indicata come l'autore del fatto, la comunità in seno alla quale si è svolto il fatto e tutti i soggetti indicati nell'art. 45 lett. c) e d) d.lgs. n. 150/2022. Per es. la classe della scuola, tutti gli enti ed associazioni legittimate a costituirsi parte civile, etc.

13 Artt. 47-49 d.lgs. n. 150/2022.

14 Artt. 53- 56 d.lgs. n. 150/2022.

15 Art. 1, comma 18 lett. c).

L'invio al Centro GR deve essere preceduto dall'ascolto delle parti da parte del magistrato competente (art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p.).

L'ascolto è finalizzato a verificare la sussistenza delle tre condizioni per l'invio previste dall'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p.:

- prima condizione, negativa: assenza di un pericolo concreto per gli interessati;
- seconda condizione, negativa: assenza di un pericolo concreto per l'accertamento dei fatti;
- terza condizione, positiva: utilità dello svolgimento di un programma di giustizia riparativa ai fini della risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede¹⁶.

Il vaglio di ammissibilità è compiuto nell'interesse della vittima e di colui che è indicato come autore del reato (art. 18 lett. a) l. 134/2021).

La richiesta di invio alla giustizia riparativa dell'autore del reato e/o della vittima deve essere presentata dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale.

L'istante che formula avanti all'Autorità Giudiziaria la richiesta di invio è invitato ad allegare gli elementi di rilievo ai fini della valutazione dell'utilità per la risoluzione delle controversie, nonché dell'assenza di un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti, ai sensi del comma 3

16 Il criterio guida è quello dell'utilità sia per la vittima che per la persona indicata come autore dell'offesa. Ciò premesso, occorre tenere conto innanzitutto delle modalità e circostanze del fatto e della peculiarità del caso. Rileva, inoltre, la situazione attuale quale, a titolo esemplificativo: l'essere le parti a tutt'oggi in conflitto, con proliferazione di relative azioni giudiziarie; lo stato attuale della relazione fra gli interessati; la frequentazione, da parte degli interessati, del medesimo ambiente di vita (territorio, scuola, lavoro, abitazione, ambiente familiare, etc.). Rilevano altresì: la personalità degli interessati; l'emersione del bisogno di uno spazio di confronto e/o ascolto da parte degli interessati, compresa la collettività coinvolta dal fatto di reato.

dell'art. 129-*bis* c.p.p. (vedi nota 17). È consigliato allegare alla domanda opportuna documentazione.

Il difensore che propone l'istanza è invitato a darne comunicazione con posta elettronica al difensore degli altri soggetti coinvolti nel procedimento.

Il magistrato, letta l'istanza, valuta se le allegazioni possano tenere luogo dell'ascolto diretto, salvo che l'ascolto diretto sia espressamente chiesto.

Nel caso in cui si proceda all'invio d'ufficio, è sempre disposto l'ascolto diretto dell'autore del fatto e, qualora il Giudice ne ritenga l'opportunità, anche della persona offesa.

Nel caso in cui si proceda con ascolto diretto, esso avviene in udienza (dibattimentale, nel caso il processo segua tale rito, e negli altri casi nelle forme di cui all'art. 127 c.p.p.), della cui fissazione deve essere dato sempre avviso alla persona offesa.

Se emerge la contrarietà della vittima all'invio, nel corso dell'audizione o comunque dagli atti, l'Autorità Giudiziaria ne fa esplicita menzione nell'eventuale provvedimento di invio, cosicché il Centro GR possa tenerne conto, anche nel predisporre modalità adeguate di intervento.

Nel provvedimento di invio sono, inoltre, inserite tutte le informazioni utili al Centro GR per le valutazioni di sua competenza in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento del programma (cfr. artt. 43, ultimo comma, e 54 d.lgs. n. 150/2022)¹⁷

¹⁷ Sui compiti del Centro GR in ordine alla sussistenza delle condizioni di sicurezza per la vittima, cfr. Raccomandazione (2018) 18, III.14; V.28, 29; VI.46,47; Direttiva 2012/29/UE considerando 9 e 46 nonché art. 12 lett. a). Raccomandazione (99)9, V.27

L'acquisizione del consenso (art. 48 d.lgs. n. 150/2022) e il giudizio di fattibilità (art. 54 d.lgs. n. 150/2022) sono riservati al Centro GR.

AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

Nella fase delle indagini, la competenza per l'invio è affidata al Pubblico Ministero, che vi provvede con proprio decreto.

Dopo l'esercizio dell'azione penale, provvede il Giudice che procede (dunque, il GIP, il GUP, il Giudice del Dibattimento o la Corte di appello), con ordinanza (v. art. 45-*ter* disp. att. c.p.p.¹⁸).

Alcuni casi particolari:

- dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio e fino alla trasmissione del fascicolo al Giudice del dibattimento, è competente il Giudice per le indagini preliminari;

- dopo la sentenza e prima della trasmissione degli atti al Giudice dell'impugnazione, è competente il Giudice che ha pronunciato la sentenza;

- dopo la sentenza di primo grado e dopo la trasmissione degli atti è competente la Corte di Appello;

- durante il giudizio di Cassazione, è competente il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In fase esecutiva, è competente la Magistratura di Sorveglianza (v. *infra*).

PROVVEDIMENTO DI INVIO

18 Art. 45-*ter* disp. att. c.p.p. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa.

“1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal Giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al Giudice a norma dell'art. 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice, provvede il Giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Alle presenti linee guida sono allegare alcune tracce, che potranno supportare l’Autorità Giudiziaria nel predisporre il provvedimento di invio alla GR.

Nel provvedimento di invio, può essere indicato al Centro GR un arco temporale, di norma ricompreso tra i 3 e i 6 mesi, ritenuto congruo dall’Autorità Giudiziaria per l’elaborazione e lo svolgimento del programma¹⁹.

Il provvedimento di invio viene depositato nella cancelleria del Giudice procedente e, se non è letto in udienza, viene notificato alle parti.

Esso deve indicare la data dell’udienza di rinvio e un termine, antecedente ad essa, per il deposito nel fascicolo della relazione del Centro GR prevista dall’art. 57 d.lgs. n. 150/2022.

Nel corso del programma, il magistrato può richiedere in ogni tempo al Centro GR l’invio delle relazioni sullo stato e sui tempi del programma, di cui all’art. 55, ultimo comma, d.lgs. n. 150/2022.

a) INDAGINI PRELIMINARI

Nella fase delle indagini preliminari, l’invio è disposto dal Pubblico Ministero, con decreto.

Salve diverse valutazioni e tenuto conto di quanto emerso in sede di audizione ex art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p., nel decreto sono indicate le seguenti informazioni contenute nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.:

¹⁹ Fermo restando il disposto di cui all’art. 43 lett. h d.lgs. 150/2022.

- generalità dell'indagato;
- norme di legge violate;
- luogo e data del fatto.

È rimessa alla valutazione del magistrato l'indicazione per intero dell'addebito e l'indicazione di ulteriori eventuali informazioni.

Quanto alla persona offesa, il Pubblico Ministero:

- Quando procede al suo ascolto, valuta se adottare modalità riservate nella verbalizzazione delle generalità della persona offesa, motivando sul punto;
- nel decreto di invio al Centro GR di cui all'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p., nell'indicare le generalità della persona offesa valuta se adottare modalità riservate, motivando sul punto.

Nel decreto è indicato altresì:

- se, in base all'attuale qualificazione giuridica, il reato è perseguibile a querela;
- se il procedimento è stato sospeso ex art. 129-*bis*, commi 4 e 4-*bis*, c.p.p.

b) FASE DI COGNIZIONE

Nella fase di cognizione, il Giudice dispone l'invio con ordinanza.

L'ordinanza contiene:

- le generalità dell'imputato e della persona offesa;
- il capo d'imputazione per intero, con la specificazione se, in base all'attuale qualificazione giuridica, il reato è perseguibile a querela; è rimessa alla valutazione del magistrato l'indicazione di ulteriori eventuali informazioni;
- le disposizioni relative alla sospensione del processo ex art. 129-*bis*, comma 4, c.p.p.

Quanto alla persona offesa, il Giudice:

- Quando procede al suo ascolto, valuta se adottare modalità riservate nella verbalizzazione delle generalità della persona offesa, motivando sul punto;
- nel decreto di invio al Centro GR di cui all'art. 129-*bis*, comma 3, c.p.p., nell'indicare le generalità della persona offesa valuta se adottare modalità riservate, motivando sul punto.

RELAZIONI E COMUNICAZIONI **ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Nella convocazione, il Centro GR dà informazione agli interessati che hanno facoltà di essere assistiti da persone di supporto e/o da un difensore di fiducia o d'ufficio, sia nella fase del primo colloquio informativo (art. 54 comma 2 d.lgs 150/2022), sia nella fase di definizione degli accordi di cui all'art. 56 comma 5 d.lgs 150/2022. Il Centro specifica agli interessati che è loro onere informare la persona di supporto e/o il difensore, della data dei colloqui relativi.

La relazione di restituzione del Centro GR, prevista dall'art. 57²⁰ d.lgs. n. 150/2022, riferisce su:

- la mancata effettuazione o l'interruzione del programma ovvero il mancato raggiungimento dell'esito riparativo, con specificazione delle parti

20 Art. 57 – Relazione e comunicazioni all'autorità giudiziaria

“1. Al termine del programma viene trasmessa all'autorità giudiziaria procedente una relazione redatta dal mediatore contenente la descrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto. Ulteriori informazioni sono trasmesse su richiesta dei partecipanti e con il loro consenso.

2. Il mediatore comunica all'autorità giudiziaria procedente anche la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo, fermo restando quanto disposto dall'art. 58”.

del programma svolto (per es.: colloqui individuali, incontri faccia a faccia, etc.);

- in caso di effettuazione del programma, la descrizione dell'attività svolta e dell'esito riparativo raggiunto;
- ulteriori informazioni che i partecipanti richiedano di riferire all'A.G., con il loro consenso.

Dalla relazione ex art. 57 vanno distinte le comunicazioni di aggiornamento di cui all'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 150/2022, che riguardano solo le informazioni sullo stato e sui tempi del programma.

Vige il divieto di valutare negativamente il mancato avvio del programma, la sua interruzione ovvero il mancato raggiungimento di un esito riparativo (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 150/2022).

È garantita in via assoluta la riservatezza (v. art. 50 d.lgs. n. 150/2022) sia delle dichiarazioni rese innanzi al mediatore, sia di quanto accaduto durante il percorso, comprese le attività svolte, al fine di garantire il rispetto assoluto della presunzione di innocenza laddove la sentenza che accerta la responsabilità dell'autore del fatto non sia divenuta definitiva e comunque la precisa indicazione normativa in tal senso ²¹. È altresì assicurata la necessaria riservatezza sull'attività, sugli atti compiuti e sui risultati raggiunti da parte dei mediatori, conoscibili solo con il consenso dell'interessato e solo dopo l'irrevocabilità della sentenza, proprio per evitare che le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel corso del programma possano incidere sul procedimento penale. L'art. 51 d.lgs. n. 150/2022 prevede, infatti, l'assoluta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso

²¹ Cfr. Raccomandazione (2018)8, V.30; Ris. 2002/12 ECOSOC II.8; Raccomandazione (99)9, IV.14; artt. 50-52 d.lgs. n. 150/2022.

del programma nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena.

Del programma il magistrato potrà in ogni caso tenere conto, anche se sia stato interrotto o se l'esito riparativo non sia stato raggiunto.

VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (art. 58 d.lgs. n. 150/2022²²)

L'Autorità Giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e il suo esito.

In particolare, per i reati procedibili a querela soggetta a remissione:

- l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è considerata causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela ai sensi dell'art. 152 c.p.²³;

per i reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione:

- ai fini di cui all'art. 133 c.p., quale ulteriore criterio da utilizzare ai fini della determinazione della pena;

- ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.;

- come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'art. 163, ultimo comma, c.p. (ovvero quella per pene non superiori ad un anno, se l'imputato ha "*partecipato a un programma di*

22 Art. 58 – valutazione dell'esito del programma di giustizia riparativa

1. L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'art. 133 c.p., l'eventuale esito riparativo.
2. In ogni caso, la mancata effettuazione del programma, l'interruzione dello stesso o il mancato raggiungimento di un esito riparativo non producono effetti sfavorevoli nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

23 Art. 152, comma terzo n. 2, c.p.:

“Vi è inoltre remissione tacita: (...) 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con esito riparativo. Nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati”.

giustizia riparativa concluso con esito riparativo”).

Le riduzioni di pena in caso di esito riparativo saranno graduate in funzione della valutazione dell'Autorità Giudiziaria circa la ragionevolezza e la proporzionalità dell'esito riparativo raggiunto.

INVIO DOPO LA SENTENZA DI NLP/NDP

In questo caso, il soggetto prosciolto potrà presentarsi autonomamente presso il Centro di Giustizia Riparativa, producendo la sentenza, senza alcuna richiesta preventiva all'Autorità Giudiziaria.

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA NELLA FASE DELL'ESECUZIONE

INFORMAZIONE

Si applica anche alla fase esecutiva l'art. 47 d.lgs 150/22.

Si rammenta che l'obbligo di informazione sull'accesso alla GR riguarda i condannati che:

- devono iniziare l'esecuzione penale;
- sono già in esecuzione di pena anche nelle forme delle misure alternative al carcere ;
- sono sottoposti a MDS personali detentive e non detentive;
- sono sottoposti a misure sostitutive ;
- devono eseguire una pena pecuniaria;
- hanno eseguito la pena e presentano istanza di beneficio penitenziario

INVIO

L'art. 129 bis c.p.p. si applica anche alla fase esecutiva.

Per le modalità di invio e per i contenuti dell'ordinanza di invio, si richiamano qui in particolare i paragrafi delle presenti linee guida intitolati: "ACCESSO ALLA GIUSTIZIA RIPARATIVA"; "PROVVEDIMENTO DI INVIO", "b) FASE DI COGNIZIONE"); "RELAZIONI E COMUNICAZIONI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA".

Si precisa quanto segue.

La richiesta di invio può essere formulata in qualunque fase dell'esecuzione (in esito ad una condanna ormai definitiva). L'istante è invitato a indicare:

- il procedimento ormai definitivo in relazione al quale il condannato vuole accedere al programma di GR (l'interessato potrebbe essere sottoposto a esecuzione per più condanne);
- gli elementi di rilievo ai fini della valutazione dell'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto accertato;
- ciò che è noto al soggetto istante circa le eventuali statuizioni civili derivanti dalla sentenza, le iniziative riparatorie/risarcitorie poste in essere prima e dopo il giudicato oppure circa le ragioni che hanno impedito detto adempimento;
- le circostanze che determinano l'assenza di pericolo concreto per gli interessati con riguardo alla situazione concreta (per es. rapporti attuali fra le parti, tempo trascorso dal fatto, condotta processuale, distanza abitativa fra le parti, etc, ai sensi dell'art. 15-bis O.P.).

Al provvedimento di invio è allegato l'estratto della sentenza di condanna con gli *omissis* relativi ad altri imputati/condannati, contenente il capo di imputazione e la descrizione del fatto. Il Centro GR **tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo pec dell'Ufficio inviante**, potrà chiedere altra documentazione.

La partecipazione al programma di giustizia riparativa e l'eventuale esito riparativo sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della

concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI dell'ordinamento penitenziario, nonché della liberazione condizionale.

Non si tiene conto in ogni caso della mancata effettuazione del programma, dell'interruzione dello stesso o del mancato raggiungimento di un esito riparativo.

Qualora nel programma trattamentale approvato sia già prevista l'opportunità di un programma di giustizia riparativa, il Magistrato di Sorveglianza valuta la proposta a norma dell'art. 129 bis c.p.p..

Fermo quanto previsto dall'art. 15-*bis* O.P., l'ammissione al lavoro all'esterno, la concessione di permessi premio o di misure alternative di cui al capo VI dell'ordinamento penitenziario o della liberazione condizionale non possono mai essere subordinati alla partecipazione a programmi di giustizia riparativa.

Se l'autore di reato è in espiazione pena in regime alternativo al carcere oppure fruisce di permessi premiali o di lavoro esterno ex art. 21 O.P., il Magistrato di Sorveglianza potrà autorizzarlo, con le modalità previste dall'ordinamento penitenziario, a svolgere il programma di giustizia riparativa raggiungendo la sede del Centro.

Per i soggetti detenuti che non godono di benefici extramurari, il Centro GR si rende disponibile ad accedere all'istituto di pena, secondo le disposizioni previste dall'art. 18 O.P. per effettuare gli incontri in luogo idoneo e riservato o ad effettuare in alternativa collegamenti da remoto con modalità che assicurino le esigenze di riservatezza del colloquio.

RIPARTIZIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI INVII AI CENTRI di GIUSTIZIA RIPARATIVA

I Responsabili dei Centri di Giustizia Riparativa di Torino e Novara, indicano di avere ripartito la suddivisione degli invii fra i due Centri come segue, sulla base del criterio dell'Autorità inviante:

- Centri GR di Novara: Autorità Giudiziaria inviante di Alessandria, Aosta²⁴, Biella, Novara, Verbania, Vercelli;
- Centro GR di Torino: Autorità Giudiziaria inviante di Asti, Cuneo, Ivrea, Torino.

INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA DEI CENTRI DI GIUSTIZIA
RIPARATIVA:

Per i soli provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria di invio alla GR e per le comunicazioni successive all'invio, l'indirizzo di posta elettronica dedicato, come da nota ministeriale, è :

Novara: centrogrno@pec.comune.novara.it;

Torino: centrogiustiziariparativa@cert.comune.torino.it;

Per tutte le altre comunicazioni ai Centri di Giustizia Riparativa, gli indirizzi di posta elettronica sono:

Novara: centro.giustiziariparativa@comune.novara.it;

Torino: centrogiustiziariparativa@comune.torino.it;

²⁴ solo per invii dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, mentre per gli invii dell'Autorità Giudiziaria minorile si segue un diverso criterio secondo gli accordi presi nelle sedi competenti.

Le presenti linee guida sono state aggiornate in data 9 marzo 2026, in seguito all'individuazione dei Centri GR; esse saranno suscettibili di adeguamenti alla luce dell'impegno assunto tra le Autorità nel renderle coerenti alle eventuali modifiche normative, alle nuove riflessioni congiuntamente fatte con i Centri GR e alle circostanze emerse nel corso della loro applicazione concreta.

Torino, 26 marzo 2026.

La Presidente della Corte di Appello di Torino

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

La Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Presidente della Camera Penale 'Vittorio Chiusano' del Piemonte Occidentale e della Valle d'Aosta

Il Centro Giustizia Riparativa di Torino

Il Centro Giustizia Riparativa di Novara